



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 14 commi 1 *bis* e 1 *quater* della legge n. 84/94;

VISTI gli articoli 4, 16 e 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm. e ii.;

VISTO il decreto datato 8 maggio 2001, come modificato dal decreto 4 dicembre 2008, che disciplina l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio nel porto di Civitavecchia;

VISTA la nota n. 15184 del 5.3.2025 con cui la Capitaneria di porto di Civitavecchia propone la modifica del vigente decreto di obbligatorietà per il servizio di pilotaggio nel porto di Civitavecchia al fine di estendere tale obbligatorietà anche alle navi da diporto, rappresentando esigenze di sicurezza della navigazione, anche in ragione dei prossimi mutamenti operativi e infrastrutturali del porto, supportate da valutazioni tecniche specifiche di CETENA spa;

VISTA l'intesa espressa dall'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale con la nota del 27.2.2025;

DECRETA

Articolo 1- Obbligatorietà del servizio

Nel porto di Civitavecchia il pilotaggio è obbligatorio per l'entrata e l'uscita delle navi, comprese le navi da diporto a prescindere dalla stazza, e per i movimenti all'interno del porto, esclusi quelli che si effettuano lungo la stessa banchina, quando non comportino l'uso delle macchine e/o dei rimorchiatori. Il pilotaggio non è obbligatorio per l'ancoraggio.

Articolo 2- Zona di obbligatorietà

La zona entro la quale il pilotaggio è obbligatorio è costituita dall'ambito portuale di Civitavecchia e dalla zona di mare compresa nel raggio di un miglio dal fanale verde dell'antemurale del porto.

Il pilotaggio è inoltre obbligatorio nella zona compresa nel raggio di un miglio e mezzo dalla testata del pontile di Torre Valdaliga e nella zona compresa nel raggio di un miglio dalla torre petrolifera e per le navi petroliere che trasportano merci pericolose dirette dalla piattaforma alla rada e viceversa, salvo il caso in cui seguano la rotta esterna allo schema di separazione del traffico oltre le tre miglia dal punto P evidenziato nella allegata carta nautica.

Articolo 3- Esenzioni

Sono esentate dall'obbligatorietà del pilotaggio:

- a) Le navi da guerra;
- b) Le navi aventi stazza lorda (GT) fino a 500 tonnellate;
- c) Le navi da pesa che non siano adibite alla pesca atlantica;
- d) I rimorchiatori addetti al servizio portuale
- e) Le navi adibite al traffico locale e al lavoro nei porti.



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Articolo 4- Servizio di pilotaggio in VHF

Le navi fino a 2000 tonnellate di stazza lorda (GT) che non fanno uso del rimorchiatore possono richiedere alla stazione piloti, tramite VHF, che l'assistenza venga prestata via radio quando il comando di bordo dimostri la conoscenza della lingua italiana.

Le navi fino a 20000 tonnellate di stazza lorda (GT) in servizio di linea, con itinerario e orario prestabiliti e frequenza regolare, possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF limitatamente alla partenza se non fanno uso del rimorchiatore e se il comandante della nave mostri di conoscere la lingua italiana e abbia affettuato al comando della stessa nave o nave simile almeno dieci approdi (arrivo e partenza) con pilota a bordo.

L'Autorità marittima può imporre la presenza a bordo del pilota qualora particolari condizioni meteo marine o di traffico in ambito portuale lo richiedano ai fini della sicurezza della nave, del porto e della navigazione.

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2025. Dalla stessa data sono abrogati i decreti datati 8 maggio 2001 e 4 dicembre 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Patrizia Scarchilli



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it